

Uso didattico riservato agli studenti del corso di Sociologia della devianza a.a. 2022-2023 classe L-14 UNIMC

Uso didattico riservato agli studenti del corso di Sociologia della devianza a.a. 2022-2023 classe L-14 UNIMC

STUDI SUPERIORI / 1336

SOCIOLOGIA

Uso didattico riservato agli studenti del corso di Sociologia della devianza a.a. 2022-2023 classe L-14 UNIMC

I lettori che desiderano
informazioni sui volumi
pubblicati dalla casa editrice
possono rivolgersi direttamente a:

Carocci editore

Viale di Villa Massimo, 47
00161 Roma
telefono 06 42 81 84 17

Siamo su:

www.carocci.it

www.facebook.com/caroccieditore

www.instagram.com/caroccieditore

Comprendere la sociologia del diritto

Concetti e temi

A cura di Rosalba Altopiedi, Deborah De Felice e Valeria Ferraris

Uso didattico riservato agli studenti del corso di Sociologia della devianza a.a. 2022-2023 classe L-14 UNIMC

Carocci editore  Studi Superiori

1ª edizione, settembre 2022
© copyright 2022 by Carocci editore S.p.A., Roma

Impaginazione e servizi editoriali: Pagina soc. coop., Bari

Finito di stampare nel settembre 2022
da Grafiche VD srl, Città di Castello (PG)

ISBN 978-88-290-1608-2

Riproduzione vietata ai sensi di legge
(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

Senza regolare autorizzazione,
è vietato riprodurre questo volume
anche parzialmente e con qualsiasi mezzo,
compresa la fotocopia, anche per uso interno
o didattico.

Indice

Prefazione di <i>Monica Raiteri</i>	13
Riferimenti bibliografici	22
1. Metodo e tecniche di ricerca nella sociologia del diritto di <i>Valeria Ferraris</i>	23
1.1. Introduzione	23
1.2. L'affermarsi dello studio sociologico del diritto	23
1.2.1. La verificabilità empirica come elemento unificante degli approcci sociologici allo studio del diritto / 1.2.2. L'integrazione tra teoria e ricerca	
1.3. Il metodo	30
1.3.1. Qualità o quantità? / 1.3.2. Confermare ipotesi, rispondere a domande o farsi delle domande? / 1.3.3. Metodo come scelta tra modi alternativi di procedere	
1.4. Il disegno della ricerca: le sue tappe e le tecniche	36
1.4.1. L'analisi documentaria / 1.4.2. L'osservazione partecipante e lo <i>shadowing</i> / 1.4.3. Le interviste e i <i>focus groups</i>	
1.5. Conclusioni	42
Domande di autovalutazione	44
Riferimenti bibliografici	44
2. Processi di produzione del diritto di <i>Daniela Ronco</i>	49
2.1. Introduzione	49
2.2. Positivismo giuridico e prospettive antiformaliste	50
2.2.1. Stato di diritto, separazione dei poteri e ruolo del legislatore	
2.3. La costruzione del diritto: dal consenso al conflitto	55
2.3.1. La costruzione dei problemi sociali: il ruolo dell'imprenditore morale / 2.3.2. I gruppi di pressione: tra rappresentanza di interessi e deficit democratico	

2.4.	Tra produzione e implementazione delle norme	64
2.4.1.	Il potere normativo del governo: abuso della decretazione e uso simbolico del diritto / 2.4.2. Le burocrazie amministrative: il caso sicurezza urbana / 2.4.3. Giurisprudenza creativa?	
2.5.	Crisi della legislazione e processi di globalizzazione	74
2.5.1.	Oltre lo Stato e la legge: la produzione globale del diritto	
2.6.	Conclusioni	77
	Domande di autovalutazione	78
	Riferimenti bibliografici	78
3.	Dalla <i>law in books</i> alla <i>law in action</i> : i processi di implementazione delle norme di <i>Claudia Mantovan</i>	83
3.1.	Introduzione	83
3.2.	La rilevanza del tema dell'implementazione per la sociologia del diritto	84
3.2.1.	Concetti e definizioni / 3.2.2. Quale rapporto tra diritto e società? / 3.2.3. Dal campo giuridico della modernità al campo giuridico della post-modernità	
3.3.	I principali attori dell'implementazione delle norme	95
3.3.1.	Gli operatori giuridici / 3.3.2. La pubblica amministrazione e la <i>street-level bureaucracy</i> / 3.3.3. I movimenti sociali e i gruppi di pressione	
3.4.	Conclusioni	108
	Domande di autovalutazione	109
	Riferimenti bibliografici	109
4.	Decisione giuridica e legittimazione di <i>Monica Raiteri</i>	115
4.1.	Introduzione	115
4.2.	Perché decidiamo utilizzando il diritto?	116
4.2.1.	L'ottemperanza alle norme tra aspettative e calcolabilità	
4.3.	Scenari e contestualizzazioni delle decisioni giuridiche	121
4.3.1.	Giudici e discriminazioni / 4.3.2. Le norme giuridiche tra delega e supplenza	
4.4.	Mutamenti della funzione interpretativa: un (destabilizzante?) cambio di paradigma	133
4.4.1.	Al di là dei confini tra culture giuridiche / 4.4.2. Effetti ed efficacia delle norme giuridiche	
4.5.	Le decisioni sul <i>welfare</i> : ovvero come rintracciare (non	

troppo arbitrariamente) l'origine delle trasformazioni istituzionali	143
4.5.1. Come rendere effettivi i diritti sociali: le "vie giudiziarie"	
4.6. Conclusioni	146
Domande di autovalutazione	147
Riferimenti bibliografici	147
5. Cultura giuridica di <i>Deborah De Felice</i>	151
5.1. Introduzione	151
5.2. Cultura, cultura giuridica, sociologia del diritto	152
5.2.1. Il gioco della cultura giuridica / 5.2.2. La cultura giuridica come processo sociale	
5.3. Per un uso metodologizzato del concetto di cultura giu- ridica	166
5.3.1. La rilevanza sociologica della decisione giuridica	
5.4. Lo sviluppo del dibattito in Italia	168
5.4.1. <i>Comparing legal cultures</i> / 5.4.2. Cultura giuridica e politiche pub- bliche in Italia / 5.4.3. Cultura giuridica e ricerca empirica	
5.5. Conclusioni	179
Domande di autovalutazione	180
Riferimenti bibliografici	180
6. Dalla socializzazione giuridica alla spinta gentile di <i>Roberta Bosisio</i>	183
6.1. Introduzione	183
6.2. Sviluppo morale e socializzazione giuridica: affinità e dif- ferenze	184
6.2.1. Status e socializzazione morale di bambini e bambine / 6.2.2. So- cializzazione giuridica	
6.3. Gli approcci teorici alla socializzazione giuridica	190
6.3.1. Dalla deterrenza alla socializzazione giuridica / 6.3.2. Lo sviluppo del ragionamento giuridico secondo la psicologia cognitiva / 6.3.3. Co- scienza e socializzazione giuridica nell'approccio culturale	
6.4. Socializzazione giuridica e dintorni	198
6.4.1. Giustizia procedurale e socializzazione giuridica / 6.4.2. Spinta gentile e socializzazione giuridica	
6.5. Socializzazione giuridica e ricerca empirica	203
6.5.1. Rappresentazioni sociali delle norme nei bambini e nei ragazzi /	

6.5.2. Sentimento di giustizia / 6.5.3. Il “diritto nel quotidiano” e il significato dei diritti fondamentali nei bambini e nei ragazzi	
6.6. Conclusioni	211
Domande di autovalutazione	212
Riferimenti bibliografici	212
7. Norme, sanzioni, istituzioni del controllo di <i>Francesca Vianello</i>	217
7.1. Introduzione	217
7.2. Devianza e criminalità: l’approccio sociologico	217
7.2.1. Norme, sanzioni e istituzioni: i principali concetti / 7.2.2. Devianza e criminalità / 7.2.3. Tra consenso e conflitto	
7.3. Norma e devianza come fatti sociali	225
7.3.1. Dalle cause della criminalità ai processi di criminalizzazione / 7.3.2. L’approccio socio-giuridico	
7.4. Sociologia del diritto e critica del diritto penale	229
7.4.1. I processi di criminalizzazione primaria / 7.4.2. I processi di criminalizzazione secondaria	
7.5. Trasformazioni del diritto ed evoluzione della penalità	233
7.5.1. Dallo Stato sociale allo Stato penale / 7.5.2. L’attualità della selettività dei processi di criminalizzazione	
7.6. Conclusioni	237
Domande di autovalutazione	237
Riferimenti bibliografici	238
8. Diritti umani e pluralismo giuridico di <i>Marta Vignola</i>	243
8.1. Introduzione	243
8.2. Perché una sociologia dei diritti umani	244
8.2.1. Il percorso per il riconoscimento universale dei diritti umani	
8.3. Limiti e difficoltà delle istituzioni internazionali	252
8.3.1. L’istituzionalismo giuridico universale tra naufragi e utopie	
8.4. Pluralismo giuridico e prospettiva critica	257
8.4.1. I diritti umani nella teoria sociale di Boaventura de Sousa Santos	
8.5. Un caso di studio. I diritti della natura	261
8.5.1. <i>Buen vivir</i> e <i>pachamama</i> nel nuovo costituzionalismo latinoamericano	
8.6. Conclusioni	266

Domande di autovalutazione	266
Riferimenti bibliografici	266
9. Uno sguardo contemporaneo alla sociologia del diritto di <i>Rosalba Altopiedi</i>	269
9.1. Introduzione	269
9.2. Una questione di definizioni e punti di vista	270
9.2.1. La questione delle definizioni e la costruzione del campo di indagine	
9.3. Tra sguardo e oggetto. La specificità della sociologia del diritto	273
9.3.1. Le diverse concezioni del diritto	
9.4. Tra produzione e implementazione. Una prima composizione della tela	280
9.4.1. Il rapporto tra sapere giuridico e saperi esterni al campo giuridico /	
9.4.2. Tra produzione e implementazione: confini non così netti	
9.5. “Immaginare” diritto(i)	286
9.5.1. L’ambiente come campo di sperimentazione e di sfida a un uso consapevole del diritto	
9.6. Conclusioni	290
Domande di autovalutazione	291
Riferimenti bibliografici	291
Le autrici	293

Norme, sanzioni, istituzioni del controllo

di *Francesca Vianello*

7.1

Introduzione

I temi della devianza e della criminalità hanno da sempre attirato l'attenzione dei sociologi. Nata in un periodo di grandi cambiamenti sociali, la sociologia si prefigge di analizzare le condizioni dell'ordine sociale e di comprendere, per opposizione, ciò che sembra minarne la solidità.

In questo capitolo tratteremo delle norme, della loro istituzionalizzazione e della loro violazione; introdurremo il tema del controllo sociale e delle istituzioni a esso dedicate. Cominceremo col definire i principali concetti di interesse per il sociologo del diritto e le prospettive di analisi all'interno delle quali essi vengono discussi. Ci concentreremo quindi sul diritto come fatto sociale e, sottolineando ciò che contraddistingue l'approccio criminologico dallo studio socio-giuridico del diritto penale, illustreremo le potenzialità critiche dell'approccio socio-giuridico nei confronti delle definizioni penali. Concluderemo infine con la presentazione delle letture più recenti relative alla trasformazione del diritto nel campo della penalità.

7.2

Devianza e criminalità: l'approccio sociologico

Le norme e le relative sanzioni, così come le istituzioni che le generalizzano e le rinforzano, costituiscono la trama di ogni società. In occasione – non così rara – della loro violazione, la società attiva una serie di processi, affidati ad agenzie appositamente istituite, tesi a ribadire la validità delle norme stesse e a stigmatizzare l'autore della violazione.

Il presente paragrafo introduce i principali concetti relativi allo

studio socio-giuridico della devianza e della criminalità, contestualizzandoli all'interno delle diverse letture della società offerte dai classici della sociologia. Per fare questo ripercorreremo brevemente alcuni dei temi già affrontati nel CAP. 2 sulle norme e la loro produzione, evidenziando come l'approccio sociogiuridico alla devianza e alla criminalità si contraddistingua per una particolare attenzione alla selettività sia dei beni tutelati dalla legge sia dell'applicazione delle norme a particolari soggetti e gruppi sociali (Baratta, 1982).

7.2.1. NORME, SANZIONI E ISTITUZIONI: I PRINCIPALI CONCETTI

Le norme, in una prospettiva socio-giuridica, possono essere definite come direttive per l'azione con la funzione di regolare le reciproche aspettative all'interno delle relazioni sociali (cfr. Sbraccia, Vianello, 2010). Ogni società si affida a norme per garantire una relativa stabilità alle relazioni sociali, sanzionando eventuali violazioni attraverso dispositivi dedicati. Come abbiamo visto, le norme possono essere informali, ma nella misura in cui sono in grado di indirizzare azioni e aspettative rientrano comunque nell'interesse del sociologo del diritto. Esse possono essere giuridiche, quindi formalmente riconosciute all'interno di un contesto sociale storicamente determinato, e rientrare così sia nell'ambito di studio del giurista che in quello del sociologo. In entrambi i casi, che si tratti di norme informali o di norme formalmente riconosciute, a essere d'interesse per il sociologo del diritto è il loro emergere come prodotti sociali in grado di costituire un orientamento per l'agire sociale (cfr. CAP. 2).

Ogni norma, che sia informale o formale, prevede l'applicazione di una *sanzione* in caso di una sua violazione. Esempi di sanzioni possono andare dalla stigmatizzazione e allontanamento del soggetto che ha violato la norma alla previsione di una pena, formalmente prevista dall'ordinamento giuridico. Gli strumenti attraverso i quali un determinato contesto sociale affronta la violazione delle norme possono essere molto diversi tra loro, ma nei confronti dell'autore della violazione essi implicano sempre una degradazione di status. Non si dà pena, afferma Pavarini (2006a), senza degradazione di status: la sanzione porta necessariamente con sé un processo di riduzione dello status sociale del soggetto che ha violato la norma, con la conseguenza della rimozione di alcune prerogative o alcuni diritti.

Con *controllo sociale* si intende l'insieme delle attività dirette a controllare e conformare i comportamenti di individui e gruppi sociali alle

norme vigenti in un determinato contesto sociale. Anche il controllo sociale viene comunemente distinto in informale, nel caso non preveda procedure formalmente definite, o formale/istituzionale, nel caso sia affidato ad agenzie appositamente predisposte, quali possono essere quelle previste dal sistema penale (*agenzie del controllo sociale istituzionale*).

Solo parte delle norme sociali informali che vigono in una determinata società vanno incontro quindi a un processo di *istituzionalizzazione*, un processo attraverso il quale determinati valori, pratiche e orientamenti si strutturano come costruzioni di senso solide e generalmente accettate. La prospettiva sociologico-giuridica è particolarmente interessata ai processi attraverso cui le norme sociali assumono la forma del diritto. La trasformazione di modelli empirici di comportamento in *generalizzazioni dell'agire con valore prescrittivo* avviene infatti solitamente attraverso processi di definizione normativa e applicazione di sanzioni istituzionali.

Quando ci troviamo di fronte a un complesso di norme che guidano gli attori sociali, stabilizzandone aspettative e reazioni e trasformando i loro comportamenti in modelli condivisi, ci riferiamo al concetto di *istituzione*. Per quanto tale concetto venga comunemente utilizzato per indicare formazioni sociali anche molto diverse tra loro¹, a caratterizzare sociologicamente l'istituzione è sempre la presenza di un insieme di norme dotate di una stabilità nel tempo e comunemente condivise (cfr. Santoro, 2010). Nella loro funzione di orientare l'agire sociale, le istituzioni predispongono delle condotte collaudate in grado di garantire il successo dell'interazione sociale; così facendo esse costituiscono al contempo dei limiti per l'azione, costituendosi come vincoli sociali. Trasmesse nel tempo e condivise, le istituzioni diventano anche veicoli di socializzazione, attraverso i quali l'individuo impara, e a sua volta realizza, i comportamenti ritenuti adeguati in un determinato contesto sociale.

7.2.2. DEVIANZA E CRIMINALITÀ

Le norme sono chiamate a fondare l'ordine sociale, stabilizzando i nostri schemi cognitivi e definendo la possibilità di agire socialmente

1. Con istituzione ci si riferisce alla famiglia, alla scuola, a un partito politico, ma anche a enti come l'ospedale o un carcere, e ancora a contratti quali il matrimonio o la proprietà o perfino a una tradizione consolidata o, infine, a una componente del sistema sociale, come il parlamento o l'amministrazione della giustizia.

senza essere continuamente esposti all'incertezza. In realtà, però, non c'è alcuna garanzia che i diversi attori sociali si adeguino effettivamente alle norme, rispondendo così alle nostre aspettative e alle nostre esigenze di prevedibilità. Le norme sociali e le leggi scritte che delineano i confini dell'ordine sociale possono subire e subiscono sistematicamente delle violazioni. Basti pensare alla nostra vita quotidiana, e alle innumerevoli occasioni in cui ci imbattiamo in comportamenti che deviano dalle prescrizioni normative oppure contribuiamo noi stessi a produrli. Secondo le inchieste sulla vittimizzazione e le indagini di autoconfessione che mirano ad illuminare quello che viene definito il *dark number* (numero oscuro) della criminalità, i comportamenti che deviano dalle norme sono infinitamente più diffusi di quanto non si creda (ISTAT, 2020).

In questo caso, di fronte a violazioni che incidono sugli assetti normativi che caratterizzano i rapporti sociali, parliamo sociologicamente di *devianza*. Elemento costitutivo della devianza, oltre alla violazione della norma, è la reazione sociale che tale violazione porta con sé come risposta, socialmente organizzata, alla delusione delle aspettative sociali. Laddove un atto o un comportamento che infrange le norme sociali, deludendo le aspettative diffuse, può essere semplicemente definito strano o bizzarro (potendosi trattare, per esempio, della violazione di una norma della moda o di una norma di costume), la qualificazione di un atto o di un comportamento come deviante sottende nella definizione comune una reazione sociale condivisa che connota l'atto o il comportamento con un'accezione negativa. Il carattere della *sanzionabilità* è proprio di ogni norma sociale che intenda porsi con carattere vincolante e prevede un rapporto di imputazione tra un dato comportamento e una determinata conseguenza. Si parla, in questo senso, di rinforzo sanzionatorio della norma. Quando si parla di *criminalità* si fa riferimento alla violazione di norme giuridico-penali che proteggono gli assi fondanti di una determinata società, ovvero di un ordine sociale socialmente e storicamente collocato. Il processo è il medesimo descritto per la devianza, ma la norma che viene infranta dall'atto o dal comportamento criminale è una norma giuridica, così come lo è la reazione sociale che la violazione attrae su di sé.

Risulta comunque necessario sottolineare come tali definizioni risentano fortemente dell'influenza del tempo e dello spazio. Con il concetto di *relatività della devianza* (ma anche della criminalità) ci si riferisce al fatto che atti o comportamenti sanzionabili nel passato possono

essere considerati legittimi nel presente, e che condotte considerate riprovevoli in un determinato contesto geografico e culturale possono essere considerate accettabili o addirittura virtuose in un altro contesto. Non è raro, per esempio, che comportamenti ritenuti devianti e per questo socialmente sanzionati in tempi lontani vengano oggi comunemente accettati: si pensi ad alcuni costumi, quali l'indossare un abbigliamento sportivo nei luoghi di lavoro o, per le donne, l'esporsi al sole in *topless*, che in altri tempi avrebbero attirato sui soggetti che li adottano reazioni di allontanamento e di censura morale e che oggi risultano comunemente accolti. Lo stesso può dirsi a proposito di comportamenti che nel tempo hanno perso la loro rilevanza penale (l'adulterio femminile per esempio) o, al contrario, che l'hanno acquisita: i crimini ambientali sono un reato di recente istituzione e comportamenti che producono enormi danni sociali, quali lo smaltimento illegale di rifiuti tossici o la caccia di specie protette, per molto tempo sono rimasti impuniti. Allo stesso modo, comportamenti altamente sanzionati in alcuni contesti, quali per esempio il consumo di sostanze stupefacenti, sono considerati legali o sanzionati in misura molto minore in altri contesti.

7.2.3. TRA CONSENSO E CONFLITTO

L'idea che in ogni contesto storico definito l'osservanza delle norme sociali e delle leggi rappresenti un interesse collettivo sottende ovviamente il presupposto che a tenere insieme le comunità e le società siano norme sociali condivise, espressione di valori ritenuti importanti per tutti o per la maggior parte dei membri della società. Si tratta degli assunti sottesi alla prospettiva definita consensualista già trattata nei precedenti capitoli (cfr. CAPP. 2-3). È solo a partire da queste premesse che è possibile considerare legittima la norma e la reazione sociale che sanziona chi la infrange, fino alla reazione istituzionale che punisce chi non rispetta le leggi vigenti. La *legittimazione* della norma è infatti direttamente collegata alla presunzione del consenso sociale di cui gode e, in particolare per quanto riguarda le norme giuridiche, questo consenso viene dato per scontato come risultato (*effetto di verità*) del processo di istituzionalizzazione cui la norma è andata incontro (cfr. CAP. 2). La visione della società che sottende queste teorizzazioni, proprie anche dei primi sociologi del diritto, è definita *consensualista*: la società è concepita come un organismo sociale in cui vige un consenso necessario tra le unità che la compongono. Secondo questa prospettiva la condivisio-

ne di opinioni comuni costituisce la base dell'organizzazione sociale (Comte, 1830) e il centro motore della società è la solidarietà sociale, di cui le norme giuridiche diventano simbolo visibile (Durkheim, 2016).

Questi presupposti caratterizzano le analisi sociali che considerano l'ordine sociale un valore di per sé e alla domanda classica della sociologia "com'è possibile l'ordine sociale?" rispondono sottolineando il ruolo integrativo del diritto, ovvero l'importanza della norma istituzionalizzata per il mantenimento e la riproduzione dell'ordine sociale. All'interno di questa prospettiva, risultano fondamentali per la sociologia del diritto le analisi di Durkheim sulla relazione tra anomia e ordine sociale, in quanto primo tentativo sistematico di superare lo schema positivista della ricerca delle cause della devianza individuale per concentrarsi invece sugli effetti dell'anomia sulla società nel suo complesso. Partendo dall'idea che la differenziazione sociale del lavoro, propria della società moderna, incida sulla densità morale che sostiene la coesione sociale, Durkheim interpreta l'anomia come il risultato dell'inadeguatezza delle norme morali di una società rispetto al livello dello sviluppo della divisione sociale del lavoro. La differenziazione sociale moltiplica gli interessi particolaristici e i riferimenti valoriali all'interno della società, acuendo i conflitti sociali. Le norme condivise diventano quindi fondamentali per sostenere la coscienza collettiva di una società profondamente differenziata, e il diritto ne diventa l'espressione per eccellenza. Pur in questa prospettiva tipicamente consensualista, è proprio Durkheim a illuminare, per la prima volta, il carattere relativo della definizione normativa – derivante dal fatto che un atto è criminale perché urta la coscienza comune, e non viceversa – e il carattere ambivalente dell'anomia: interpretandola come possibile anticipazione della morale a venire, Durkheim sottolinea come la deviazione dalla norma giochi in realtà un ruolo determinante per il mutamento sociale. Al contempo essa sarebbe indispensabile anche in chiave conservativa per la reazione che provoca nel corpo sociale: il fenomeno deviante o criminale riuscirebbe a circoscrivere

2. L'anomia, intesa come assenza di riferimenti normativi condivisi, costituisce la prima accezione della devianza in senso sociologico. Ad introdurre il concetto e ad analizzarne le conseguenze sulla società è stato Durkheim, nel suo celebre testo del 1893 sulla divisione del lavoro sociale. L'individuo moderno, smarrito di fronte ai cambiamenti, fatica a riconoscersi nel sistema sociale e nelle sue norme, sviluppando un estraneamento e un pessimismo che possono spingerlo fino al suicidio.

per opposizione un'area morale nella quale la maggior parte della società si può riconoscere. È così che, nella ricostruzione di Durkheim, il criminale diventa un elemento costitutivo della vita sociale, e la sua punizione destinata ad agire sulle persone oneste tra le quali rinforza i legami di solidarietà. Queste osservazioni saranno ampiamente riprese ed elaborate dalle analisi che si interrogheranno sulle reali funzioni della pena (Foucault, 1976; Garland, 1985). La prospettiva consensualista è portata all'estremo dalla teoria sistemica, che al sistema normativo delega una delle quattro funzioni essenziali, quella dell'integrazione sociale, necessaria al mantenimento e alla riproduzione della società (Parsons, 1965). A tutela della norma Parsons individua due dispositivi specifici: il controllo istituzionale primario, che agisce sull'individuo morale affinché si conformi alle norme sociali; il controllo istituzionale secondario, che utilizza strategie premiali e punitive e agisce sul calcolo di danni e benefici, attraverso la minaccia della sanzione e della pena.

Va sottolineato come a caratterizzare l'immagine di una società consensuale e ordinata vi sia la considerazione della disuguaglianza sociale come presupposto di qualunque società (così in Comte, 1830) e l'accettazione della propria collocazione nel gruppo sociale e della collocazione del proprio gruppo sociale all'interno della società (Ehrlich, 1976). La messa in discussione di questo presupposto, e quindi una diversa attenzione verso la disuguaglianza sociale come possibile causa (*paradigma del deficit*) della violazione della norma, emerge nella prospettiva funzionalista critica di Merton (2000), che individua nelle strutture di opportunità un elemento che può influenzare l'adesione alle norme condivise. Concentrando l'attenzione sul rapporto tra orizzonti cultural-valoriali e strutture di opportunità offerte ai soggetti, Merton si interroga sul modo in cui alcune strutture sociali possano esercitare una pressione verso condotte non conformi alle leggi su alcuni membri della società. Attirati dagli obiettivi culturali diffusi, coloro che non dispongono di adeguate risorse per raggiungerli in modo legittimo rischiano di rivolgersi ad altri mezzi per ottenere i risultati sperati: l'accettabilità delle condotte finisce per dipendere solo dalla loro efficienza tecnica. Nonostante la visione del funzionalismo critico continui a restare ancorata a una visione finalistica dell'ordine sociale (le mete culturali diffuse all'interno di una società non sono sufficienti a produrre condotte conformi se non trovano il sostegno di norme interiorizzate), essa comincia a porre in evidenza come la struttura sociale offra una gamma limitata di possibilità, il cui accesso dipende dalla collocazio-

ne di classe e dalle gerarchie sociali. Ancora oggi, benché il benessere economico possa costituire un obiettivo per gran parte della popolazione, è evidente che non tutti i soggetti hanno le stesse opportunità di raggiungerlo: la situazione economica di partenza, il capitale sociale derivante dalla famiglia, risorse materiali e culturali messe a disposizione dalle reti allargate possono fare una notevole differenza. Sulla scia degli studi pionieristici di Bourdieu e Passeron (2016), le ricerche continuano spesso a dimostrare, per esempio, che la disponibilità di risorse familiari ha ricadute significative sull'abbandono scolastico (Ballarín, Bison, Schadee, 2011) e che il capitale culturale delle famiglie influenza notevolmente gli esiti dei percorsi di studio delle generazioni successive (Serino, Cardone, Campodifiori, 2019). Se l'obiettivo del successo professionale ed economico può essere quindi diffusamente condiviso, le opportunità per perseguirlo attraverso vie legali sono distribuite in modo disomogeneo all'interno della società.

Facendo di questi elementi l'oggetto principale della propria osservazione, la visione *conflittualista* della società considera il decantato ruolo integrativo del diritto come risultato dell'accettazione dei rapporti di potere di cui esso è espressione. La società è intesa, in questa prospettiva, come un insieme di parti in continuo conflitto tra loro e il diritto, in quanto espressione del potere, non rappresenterebbe altro che il punto di equilibrio sempre precario, momentaneamente raggiunto dal conflitto sociale (Dahrendorf, 1970). La prospettiva conflittualista si pone quindi in netto contrasto con la lettura funzionalista che interpretava il conflitto come una deviazione dal sistema di valori condiviso. Ispirati dalla valorizzazione del relativismo culturale promossa dall'antropologia (Boas, 1940; Mead, 1966; Benedict, 1970) e dalle successive teorie sociologiche delle subculture (Cloward, Ohlin, 1960), i conflittualisti considerano il conflitto come caratteristica che sta alla base di ogni società e per questo oggetto precipuo dell'analisi sociologica. Poiché individui e gruppi sociali non condividono affatto gli stessi valori, e gli scopi di un gruppo sociale possono facilmente rivelarsi incompatibili con quelli di un altro, spesso il conflitto si rivela inevitabile, fino al momento in cui, raggiunto il predominio sugli altri, un gruppo sociale non riesce a presentare *ideologicamente* i suoi valori – e di conseguenza le norme che li incarnano – come fossero valori di tutti. In una simile prospettiva lo Stato e il diritto che esso emana sono visti come strumenti diretti a salvaguardare gli interessi delle classi sociali dominanti. Nell'ambito della prospettiva del conflitto la

teoria marxista si concentra in particolare sul modello economico di produzione prevalente in una società e sulle sue influenze sulla cultura e sulla struttura sociale. In tutte le società, le istituzioni sociali sono funzionali alla conservazione della stratificazione sociale esistente e coloro che controllano i mezzi di produzione compongono la classe dominante, influenzando la produzione normativa e la sua applicazione (cfr. CAP. 3) (*paradigma del controllo*). Altri autori ritengono che la questione sia più complessa: anche Weber (1981), per esempio, ritiene che la classe stia alla base di gran parte del conflitto sociale, ma considera che all'origine della disuguaglianza vi siano anche lo status, ovvero la considerazione sociale di cui godono soggetti e gruppi sociali, e il *partito*, ovvero la posizione ricoperta da un individuo o un gruppo sociale all'interno dello Stato.

7.3

Norma e devianza come fatti sociali

Il presente paragrafo tratta della devianza e della criminalità come fatti sociali, introducendo la distanza tra il paradigma eziologico e il paradigma del controllo sociale nel contesto dello studio socio-giuridico della criminalità. I due approcci sono qui presentati a fini analitici come contrapposti, al punto da potersi ritenere fondanti la scienza criminologica, il primo, e la sociologia della devianza e della criminalità, il secondo. In realtà essi si presentano sovente intrecciati, con la difficoltà derivante dal fatto che le variabili che determinano il primo (secondo il paradigma del deficit: marginalità sociale, deprivazione culturale, deprivazione economica ecc.; cfr. Sbraccia, Vianello, 2010) sono spesso le stesse che influenzano il secondo.

7.3.1. DALLE CAUSE DELLA CRIMINALITÀ
AI PROCESSI DI CRIMINALIZZAZIONE

È evidente come dalle due opposte letture della società sopra descritte non possa che discendere una diversa interpretazione della violazione della norma vigente, si tratti di norme sociali o di norme giuridiche. Nella prima prospettiva l'attenzione è rivolta in particolare alla ricerca delle cause, socialmente "patologiche", che conducono a infrangere le norme condivise (*paradigma eziologico*) e alla predisposizione di

dispositivi socialmente organizzati atti a correggere e/o controllare gli attori sociali che mettono in atto queste violazioni (*istituzioni del controllo*). In questa direzione si orientano le tradizionali teorie della pena, pur diverse in base alla concezione che abbracciano del soggetto criminale: la scuola classica, espressione del pensiero illuminista, immaginando un attore razionale, in grado di valutare in anticipo danni e benefici del proprio comportamento in rapporto alle norme e alle sanzioni vigenti, afferma il principio retributivo della pena (una pena certa e proporzionale al danno provocato) e la sua funzione deterrente. La scuola positiva, espressione del positivismo, interpretando invece il comportamento criminale come reazione a fattori ambientali e sociali esterni al soggetto agente, sostiene il principio riabilitativo e risocializzante, ovvero l'idea che attraverso un'opera di rieducazione sia possibile restituire alla società un soggetto orientato alle norme condivise. Ma nonostante le diverse interpretazioni delle cause del crimine, le due scuole abbracciano una comune concezione del diritto, nella misura in cui presuppongono che una società sia sana quando priva di conflitti e che sia possibile determinare norme assolute universalmente valide, traducibili in leggi positive: una concezione della società che la prospettiva conflittualista denuncia come astratta e astorica (Baratta, 1982).

In questa seconda prospettiva, infatti, l'attenzione è rivolta piuttosto all'analisi del funzionamento di quei meccanismi del controllo sociale che, nelle mani della parte egemone della società, stabilizzano e/o impongono il consenso sociale attraverso dispositivi culturali e materiali, tutelando interessi parziali, rafforzando gli equilibri di potere esistenti e operando la subordinazione e l'esclusione delle altre componenti della società (Becker, 2017). Il potere, in questa prospettiva, rappresenta la capacità di promuovere o inibire determinate istanze, consentendo al gruppo sociale più forte di normalizzare la subordinazione e la repressione di istanze antagoniste avanzate da altre parti della società. La ricerca empirica si concentra, in questa prospettiva, sulle dimensioni sociali della produzione normativa: come emergono determinate norme che, pur rappresentandosi nell'interesse collettivo, difendono in realtà interessi particolaristici? (Bri-ckey, Comak, 1986; Chambliss, 1986). Come avviene che le norme, nel rispetto formale del principio di eguaglianza di fronte alla legge, vengano applicate in modo diverso a soggetti e gruppi sociali? La legge formalmente non distingue tra ricchi e poveri, tra deboli e po-

tenti. Eppure le opportunità di accedere alla giustizia per tutelare i propri diritti sono diversamente distribuite all'interno della società. A parità di reato, la possibilità di ricorrere ad un avvocato di fiducia, o quella di dimostrarsi socialmente affidabile perché in possesso di una casa o di un lavoro, può influire notevolmente sull'esito di un processo.

Assumono rilevanza in questo senso i *processi di stigmatizzazione e criminalizzazione* attraverso i quali soggetti o gruppi sociali sono definiti, classificati e trattati dall'apparato normativo e sanzionatorio. A interessarsi nello specifico di questi processi, cercando di illuminare la natura complessa e problematica dei fenomeni definiti come devianti, sono i sociologi che si riconoscono nella corrente dell'interazionismo simbolico. Pur partendo dalla domanda fondante della sociologia "com'è possibile l'ordine sociale?" (Comte, 1830; Durkheim, 2016), essi si rifiutano di considerarlo in chiave prescrittiva (come obiettivo in sé) e preferiscono adottare un atteggiamento descrittivo, indirizzandosi verso lo studio degli ordini plurimi delle interazioni e del contesto in cui si sviluppano. Riprendendo le intuizioni degli studiosi della Scuola di Chicago (Park, Burgess, McKenzie, 1925), che avevano colto la natura complessa e articolata dei fenomeni devianti, sottolineandone le caratteristiche situate ed ecologiche (legate al contesto di riferimento) e derivando devianza e disordine sociale dalla destabilizzazione dei meccanismi del controllo sociale primario (la famiglia, la religione, la comunità di appartenenza), gli interazionisti spostano la propria attenzione sul funzionamento delle agenzie del controllo istituzionale. Le sanzioni che le agenzie del controllo erogano, secondo gli interazionisti, non sono da interpretarsi solo come l'effetto della violazione della norma ma, in un gioco di corrispondenze, sono da considerarsi altrettanto costitutive della devianza: «la sociologia tradizionale», afferma Lemert (1981, p. 1), «tendeva a rimanere ancorata all'idea che è la devianza a dar luogo al controllo sociale. Io sono giunto a pensare che l'idea inversa, e cioè che è il controllo sociale a dar luogo alla devianza, è altrettanto sostenibile e costituisce una premessa più feconda per lo studio della devianza nella società moderna». In questo senso, i processi di stigmatizzazione (con il linguaggio della teoria dell'etichettamento, l'applicazione di "etichette") e di criminalizzazione (l'applicazione di etichette giuridiche), che le agenzie del controllo sociale e istituzionale attivano, producono socialmente devianza e criminalità.

7.3.2. L'APPROCCIO SOCIO-GIURIDICO

Le diverse visioni della società sopra descritte e le considerazioni che ne discendono circa il focus delle analisi e gli intenti prescrittivi (il dover essere della società, l'idea sottesa di quale sia la società ideale) da una parte risentono dei tempi storici in cui sono vissuti gli autori di riferimento: l'aver vissuto in tempi di prosperità diffusa e di sviluppo di politiche di integrazione sociale o, invece, in tempi conflittuali e di polarizzazione delle disuguaglianze può senz'altro orientare gli analisti verso un maggior o minore interesse alle condizioni del consenso sociale o all'analisi dei conflitti; dall'altra esse rispecchiano una certa ricostruzione accademica del pensiero di questi autori, tesa a ridurre la complessità per valorizzarne i contributi in una prospettiva dicotomica (paradigma consensuale *versus* paradigma del conflitto). All'approccio sociologico al diritto va in realtà comunque riconosciuta la predisposizione costitutiva a porre in discussione la rappresentazione formale del diritto offerta dalla teoria giuridica. Guardando al diritto come fatto sociale, fin dai suoi albori la sociologia del diritto non ha potuto esimersi dall'interrogarsi sulle dinamiche conflittuali e contraddittorie che caratterizzano i processi di istituzionalizzazione delle norme sociali, sulla relazione tra evoluzione delle norme ed evoluzione sociale, sulla distanza tra l'eguaglianza formale sancita dal diritto e la disuguaglianza sostanziale che caratterizza i rapporti sociali, sulle conseguenze materiali dell'applicazione delle norme su soggetti e gruppi sociali. Assumere il diritto come il risultato di un processo di costruzione sociale implica infatti necessariamente sganciarsi dalla presunta sacralità della sua definizione e dalla descrizione legalistica, anche quando formalmente ineccepibile, delle modalità della sua applicazione. Qualunque sia considerata tecnicamente la fonte del diritto (che si tratti, come per il giusnaturalismo, di recepire il presunto volere di un'autorità superiore o, come per il positivismo, dell'espressione di una presunta volontà comune incarnata e prodotta da un'istituzione più o meno democratica), essa non può che costituirsi all'interno di un contesto sociale e politico determinato che il sociologo è chiamato ad analizzare. Le norme, infatti, sorgono all'interno di una società, dagli attori sociali vengono più o meno prodotte e interiorizzate, accompagnano l'evoluzione sociale e producono conseguenze concrete su soggetti, gruppi sociali e comunità.

7.4

Sociologia del diritto e critica del diritto penale

Il presente paragrafo tratta dei processi di criminalizzazione primaria e secondaria, con particolare riferimento alle variabili sociali che alimentano la selettività del sistema penale. Come abbiamo anticipato, l'attenzione specifica alla selettività dei processi di criminalizzazione fonda l'approccio della criminologia critica, altrimenti definibile come criminologia prettamente sociologica, tesa a indagare le variabili sociali che definiscono la costruzione della criminalità e l'applicazione delle etichette di criminale a singoli individui e gruppi sociali.

7.4.1. I PROCESSI DI CRIMINALIZZAZIONE PRIMARIA

Per quanto riguarda specificatamente lo studio sociologico del diritto penale, possiamo dire che l'approccio sopra descritto è ciò che distingue la sociologia del diritto penale dalla criminologia. Laddove la criminologia (non a caso definita una scienza dall'“orizzonte artificiale”; cfr. Ceretti, 1992) assume come indiscussa la definizione del proprio oggetto di studio, ovvero la definizione del crimine, andando a indagare gli aspetti biologici, psicologici e sociali che caratterizzano principalmente gli autori e le loro modalità di operare, la sociologia del diritto non può che assumere come proprio oggetto di studio la stessa definizione della criminalità. Anche quella definizione, infatti, non è altro che un prodotto sociale e quindi oggetto per eccellenza delle analisi del sociologo, e del sociologo del diritto in particolare.

I processi di definizione della norma penale, attraverso cui una società intera (o, secondo la prospettiva conflittualista, la parte egemone di essa) si propone di tutelare i valori e i beni ritenuti essenziali per la riproduzione dell'ordine costituito, vengono definiti processi di criminalizzazione primaria. Con *processi di criminalizzazione primaria* si intendono quindi quei processi attraverso cui una società definisce – e quindi costruisce socialmente – un determinato comportamento come penalmente rilevante. Se il giurista condivide con il criminologo l'attitudine ad assumere la definizione normativa come un elemento costante, presupposto e orizzonte del proprio operare, il sociologo del diritto guarda invece alla norma come a un elemento variabile e contingente. Per il sociologo valori, norme e convinzioni che sottendono il diritto, lungi dall'essere assunti come condivisi e non problematici,

diventano oggetto di studio in qualità di variabili che orientano l'agire umano. Questa problematizzazione consente al sociologo di interrogarsi, da un punto di vista esterno, sull'effettività dei principi affermati dal diritto penale. In una prospettiva esplicitamente conflittualista, un simile esercizio è stato svolto da Baratta (1982) nel suo testo *Criminologia critica e critica del diritto penale*: le teorie sociologiche della devianza e i riscontri empirici che ne derivano sono stati utilizzati per mettere a critica gli assunti sottesi a quella che l'autore considera una rappresentazione ideologica della realtà sociale. La sociologia arriva infatti a svelare, secondo l'autore, quanto il diritto penale sottenda una concezione omogenea della società, non attraversata dal conflitto, in grado di esprimere valori univoci da cui far discendere norme condivise. Utilizzando le teorie delle subculture e dell'associazione differenziale è invece possibile evidenziare la relatività della norma sociale. Richiamandosi a Sutherland (1986) e ai suoi studi sull'invisibilità della criminalità dei potenti è possibile altresì illuminare la selettività dei processi di criminalizzazione. Alla ricerca di una teoria che fosse in grado di spiegare la violazione della norma non solo da parte di chi vive in una situazione di disagio sociale, ma anche da parte di coloro che ricoprono posizioni di potere e status privilegiati, Sutherland ha evidenziato la difficoltà di riconoscere un'oggettività ai processi che definiscono alcuni atti come illegali e garantiscono l'impunità ad altri che producono oggettivamente danni sociali rilevanti. L'esistenza di una vasta gamma di comportamenti non considerati minacciosi per la stabilità delle relazioni che stanno alla base dell'ordine sociale – e quindi non criminalizzati – ma oggettivamente dannosi nella misura in cui producono effettive situazioni di rischio e negazione dei diritti e delle libertà di soggetti e gruppi sociali (Prina, 2003), porta alla luce la relatività e la *selettività* dei processi di criminalizzazione. Allo stesso modo, la teoria dell'etichettamento (Becker, 2017), puntando il dito sull'ineguale distribuzione del potere di definizione e di applicazione delle norme all'interno di una società, conduce a riflettere sulle condizioni socio-politiche che consentono ad alcuni gruppi sociali di stabilire quali debbano essere i beni degni di tutela e i comportamenti e i soggetti che devono essere perseguiti. È così che, afferma Becker, nella società americana degli anni Sessanta sono gli adulti a elaborare le norme riguardanti i giovani; gli uomini a definire le norme che si applicano anche alle donne; la minoranza anglosassone protestante a legiferare per le minoranze etniche e gli immigrati (Becker, 2017,

p. 35). I processi sociali di definizione normativa, costitutivamente selettivi, selezionano quali sono i beni rilevanti per un determinato ordine sociale, offrendo a quelli considerati più importanti per la riproduzione dello *status quo* una tutela rinforzata, qual è quella offerta dal diritto penale. Alcune ricerche empiriche si sono proposte di analizzare questa produzione sociale in una prospettiva conflittualista, evidenziando come questo processo si realizzi su due fronti, tra loro correlati: il primo consiste nella produzione di norme che, pur rispettando formalmente il principio di eguaglianza di fronte alla legge, rendono persone o gruppi socialmente svantaggiati più facilmente sanzionabili; il secondo consiste nel rendere socialmente invisibile il vasto numero di danni sociali posto in essere da chi detiene posizioni di potere all'interno della società. Si tratta di ricerche che attualizzano gli studi di Sutherland sulla cosiddetta "criminalità dei colletti bianchi", raramente percepita come tale e sanzionata, evidenziando come individui e gruppi che ricoprono posizioni di potere e godono di elevata rispettabilità sociale siano agevolmente in grado di resistere ai processi di criminalizzazione, a iniziare già dall'influenza diretta che riescono a esercitare sulla legislazione, con il risultato di escludere le proprie azioni da quelle definite come penalmente rilevanti (Ruggiero, 1999; Vidoni Guidoni, 2000; Cottino, 2005).

7.4.2. I PROCESSI DI CRIMINALIZZAZIONE SECONDARIA

Anche l'applicazione delle definizioni giuridico-penali (formalmente rappresentate come generali e astratte) a soggetti concreti in carne ed ossa, ovvero i processi di *criminalizzazione secondaria* – da intendersi come quei processi attraverso i quali dati atti o comportamenti a opera di specifici soggetti vengono assunti come conformi alla definizione normativa – confermano la selettività del sistema sanzionatorio. Quando pensiamo al sistema giuridico-penale immaginiamo un sistema formale, burocratico e impersonale; ma lo studio sociologico del diritto come *pratica sociale* o come *cultura giuridica* (cfr. CAP. 5), concentrandosi sull'«insieme delle operazioni concettuali concretamente praticate dagli operatori del diritto in frangenti determinati» (Marra, 2008, p. 318), mette in evidenza quanto canoni sociali interiorizzati possano influenzarne l'agire e le singole decisioni.

Il ragionamento giuridico, al di là della rappresentazione formale del procedimento che conduce all'applicazione delle norme, tende a

rispecchiare i valori, gli schemi comportamentali e le norme socialmente dominanti. Assume in questo senso rilevanza, dal punto di vista sociologico-giuridico, l'analisi dell'operato delle agenzie del controllo e dell'autorità giudiziaria (Balloni, Mosconi, Prina, 2004; Ghezzi *et al.*, 2017). A contrastare con la visione meramente formale del processo sono in particolare gli studi empirici dedicati agli operatori chiamati a utilizzare le previsioni normative in situazioni concrete (Croall, 1998; Mosconi, Padovan, 2005; Sarzotti, 2010). Essi evidenziano come una serie di attività altamente discrezionali filtri l'individuazione del fenomeno criminale, offrendo visibilità e quindi rilevanza sociale solo a una minima parte dei comportamenti potenzialmente identificabili come criminalità (ci si riferisce in questo senso al problema del *numero oscuro* della criminalità). La propensione alle denunce da parte dei cittadini, fonte principale delle notizie di reato, risulta influenzabile da una serie infinita di fattori: dalla speranza di ritrovare i propri beni (con una sovrarappresentazione delle denunce dei reati predatori), dalla possibilità di accedere a un risarcimento da parte delle assicurazioni (con una sovrarappresentazione delle denunce per danni di ingente entità economica), dall'intenzione di collaborare all'individuazione del responsabile (con una sottorappresentazione delle denunce a carico di soggetti con cui si intrattengono stabili relazioni sociali), dalla fiducia o meno nelle istituzioni.

Oltre alla fonte della notizia di reato (costituita nell'80% dei casi dalle denunce delle vittime), complesse variabili continuano a influenzare i processi di criminalizzazione: l'attività delle forze dell'ordine è influenzata da criteri organizzativi interni, dalle necessità di immagine e riconoscimento pubblico, da culture e prassi professionali, da vincoli economici e disponibilità di risorse umane, da stereotipi interiorizzati (Palidda, 2000, 2002; Mosconi, Padovan, 2005; Pavarini, 2006b; Battistelli, 2008; per uno sguardo fuori dall'Italia cfr. Reiner, 2010; Jobard, De Maillard, 2015). Allo stesso modo le ricerche evidenziano come anche nei paesi in cui, come in Italia, vige il principio formale dell'obbligatorietà dell'azione penale, le procure si trovino obbligate a investire risorse umane e orientare risorse investigative verso determinate tipologie di soggetti o di reati, in ragione della limitatezza delle risorse disponibili, delle contingenze di politica criminale o delle esigenze di rappresentazione sociale (Sarzotti, 2007; Torrente 2007). Nella stessa prospettiva, le ricerche sulle decisioni giudiziarie mettono in evidenza l'influenza che le prassi organizzative interne, le strategie difensive

adottate dai legali, l'affidabilità sociale riconosciuta o meno all'imputato può avere, a parità di reato, sull'esito dei processi (Quassoli, 2002; Mosconi, Padovan, 2005; Tata, 2020). È senz'altro in quest'ambito che la *selettività dei processi di criminalizzazione* risulta particolarmente evidente. Il principio formale dell'eguaglianza di fronte alla legge è messo a dura prova dall'analisi sociologica delle decisioni giudiziarie: diseguaglianze sociali, di genere, di classe, di appartenenza etnica sembrano in grado di influenzare notevolmente sia il corso dei procedimenti penali che le forme dell'esecuzione della pena. Le decisioni degli operatori del diritto risultano spesso dipendere dalle condizioni socio-economiche e dallo status giuridico dell'imputato (Vianello, 2018).

Il risultato dell'influenza di queste variabili, del tutto indipendenti dal reato, è il precipitato delle politiche di criminalizzazione, ovvero la criminalità punita (Pavarini, 1997). Secondo la prospettiva conflittualista, i caratteri prevalenti delle definizioni normative, delle previsioni sanzionatorie e delle politiche di controllo della devianza e della criminalità adottate in una società in un dato momento storico possono quindi dirci molto sulla società stessa, sulla sua organizzazione sociale e sulla stratificazione che la caratterizza. Letti a ritroso, i risultati dei processi di criminalizzazione – che ovunque, nei paesi occidentali e non solo, portano in carcere soggetti appartenenti per lo più alle fasce più svantaggiate della popolazione (cfr. Mosconi, 2010; Associazione Antigone, 2019) – sono in grado di illuminare i rapporti di potere che strutturano gerarchicamente un determinato ordine sociale, garantendo a soggetti e gruppi sociali che ricoprono status avvantaggiati di produrre norme tendenzialmente funzionali ai propri interessi e, in caso contrario, di sfuggire alle maglie del controllo sociale.

7.5

Trasformazioni del diritto ed evoluzione della penalità

L'ultimo paragrafo introduce le trasformazioni più recenti dei modelli di controllo sociale, con particolare riferimento alle letture sociologiche che si sono concentrate sul ruolo del diritto penale nella gestione della devianza e della marginalità sociale. Non è possibile in questa sede riassumere l'intenso dibattito che ha caratterizzato gli ultimi tre decenni; basti dire che a fronte del progressivo svuotarsi dello Stato nelle sue tradizionali funzioni di razionalizzazione delle forze economiche e

sociali, molti autori concordano che sia emerso un ambito specifico in cui il ruolo dello Stato è parso rafforzarsi consistentemente: l'ambito del controllo penale (per una rassegna delle principali ricostruzioni cfr. Vianello, 2021)

7.5.1. DALLO STATO SOCIALE ALLO STATO PENALE

Le analisi sociologiche che si sono soffermate sui cambiamenti in corso nelle società occidentali hanno ritenuto di poter individuare nuovi modelli di controllo derivanti da una particolare interazione tra processi di criminalizzazione primaria e secondaria e politiche sociali (Sarzotti, 2010). Tale interazione starebbe alla base di un ampio processo di ridefinizione dello Stato che è stato descritto come il progressivo passaggio *dallo Stato sociale allo Stato penale* (Wacquant, 2000). Almeno a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, le forze produttive globalizzate avrebbero cominciato a gestire l'economia in modo sempre più indipendente dalla dimensione territoriale, con la conseguenza che lo Stato ha perso molte delle sue prerogative originarie. Svuotato del proprio ruolo di mediazione tra capitale e lavoro, allo Stato è progressivamente rimasto solo il compito di garantire, a livello locale, il mantenimento delle condizioni di *legge e ordine* funzionali alla riproduzione dei capitali globalizzati e alla legittimazione del sistema che definisce gli attuali meccanismi di distribuzione della ricchezza (Bauman, 1999; Re, 2001). In una simile prospettiva si possono collegare il progressivo ridimensionamento dello stato sociale – risultato di quella mediazione tra capitale e lavoro da cui lo stato si ritrova escluso – e lo spostamento di risorse sempre più ingenti verso politiche e strumenti di contenimento e controllo penale. Le nuove funzioni chiamate a gestire la miseria prodotta dal ritirarsi dello stato sociale sono sostenute da politiche di “tolleranza zero” (Wacquant, 2000; De Giorgi, 2000): si tratta di politiche che promuovono una drastica riduzione della tolleranza nei confronti dei comportamenti devianti, l'estensione dell'utilizzo della legge penale, un esteso ricorso al carcere e alle sue funzioni repressive e incapacitanti. Wacquant (2000, p. 379), descrivendo all'inizio del millennio il più grande stabilimento di detenzione al mondo, la Men's Central Jail di Los Angeles, arriva ad affermare che «la sua infermeria è nei fatti oggi al terzo posto per grandezza nella gerarchia degli ospedali americani; ma è anche il più grande ospizio per malati del paese; ed è ancora il più

grande centro di accoglienza d'America per barboni, quindi di tutto il mondo libero».

Tali ricadute dei processi di criminalizzazione derivano da un modello di gestione dell'ordine pubblico che si basa su di un abbassamento della soglia di tolleranza nei confronti di comportamenti precedentemente tollerati. La severità della reazione è indipendente dall'effettiva gravità dei comportamenti in questione, nella convinzione che anche la più piccola infrazione possa rappresentare una seria minaccia all'ordine stabilito. Questa filosofia sta alla base della criminalizzazione di comportamenti che, pur non rilevanti in termini di danni sociali, sono considerati contrari all'ordine pubblico: l'accattonaggio dei lavavetri, l'utilizzo degli spazi pubblici dei senza fissa dimora, ma anche l'esecuzione di graffiti o le concentrazioni di giovani o di immigrati in aree della città che non si ritengono adeguate (per l'Italia cfr. Avallo-
ne, 2011; Bellinva, 2013). Si sostiene infatti che tutto ciò che produce disordine possa creare le condizioni per il sorgere e la diffusione della criminalità vera e propria (Wilson, Kelling, 1982). Data l'estensione potenzialmente illimitata dei comportamenti che possono risultare in questo senso degni di attenzione (più si estende la rilevanza penale dei comportamenti devianti, più si aumenta la possibilità che ampi settori della popolazione ricadano nella definizione criminale), le nuove strategie di controllo delle forze dell'ordine hanno cominciato a basarsi su valutazioni che sono state definite *attuariali*. Esse sono il risultato di un calcolo matematico delle probabilità simile a quello svolto dalle assicurazioni nel tentativo di individuare categorie di persone maggiormente a rischio di incidente: i potenziali autori di reato (ma anche le potenziali vittime) non vengono più presi in considerazioni individualmente, ma in quanto appartenenti a fasce ben definite della popolazione considerate "a rischio" (Harcourt, 2007). È facile immaginare quanto un simile orientamento possa essersi tradotto in un controllo discriminatorio nei confronti delle popolazioni più disagiate e marginali (Daly, Tonry, 1997; Crawford, 2000). Se dal punto di vista della criminalizzazione primaria si evidenzia il progressivo ampliamento della qualifica di criminale a un numero sempre più esteso di fenomeni devianti, dal punto di vista della criminalizzazione secondaria ciò finisce per riflettersi sulle caratteristiche della popolazione detenuta. Essa si presenta infatti chiaramente come il risultato dell'azione selettiva delle forze dell'ordine che concentrano la propria attenzione su gruppi di soggetti considerati produttori di rischio. All'interno del carcere, come precipi-

tato della *selettività dei processi di criminalizzazione*, troviamo anche in Italia, come in tutti i paesi occidentali, una netta sovrarappresentazione di persone provenienti da contesti di povertà e trascorsi di disagio sociale, minoranze etniche e migranti (cfr. Mosconi, 2010; Associazione Antigone, 2019).

7.5.2. L'ATTUALITÀ DELLA SELETTIVITÀ DEI PROCESSI DI CRIMINALIZZAZIONE

Numerose ricerche empiriche si sono concentrate, negli ultimi tre decenni, sulla selettività dei processi di criminalizzazione: poiché quella del colore è una delle variabili più immediatamente rilevabili, negli Stati Uniti il tema è stato diffusamente affrontato per quanto riguarda la popolazione afroamericana. Davis (2009) e Alexander (2010) arrivano a suggerire che la prigione possa essere considerata un sistema di controllo sociale razziale rivolto in particolare alla popolazione afroamericana.

Nel dibattito sul penitenziario italiano, l'affiancarsi della linea del colore a quella più tradizionale della classe è un dato relativamente recente, ma oggi particolarmente rilevante. La variabile di classe persiste, se è vero che le caratteristiche extragiuridiche della popolazione detenuta evidenziano, accanto ai dati sulla tossicodipendenza e sull'immigrazione, una popolazione italiana perlopiù non istruita, di bassa estrazione sociale e ancor oggi proveniente in maggioranza dalle regioni del Sud Italia con i più alti tassi di disoccupazione (Associazione Antigone, 2019). Ma l'emersione negli anni della linea del colore è testimoniata dalla sovrarappresentazione dei migranti all'interno del carcere italiano che ha raggiunto tassi senza eguali negli altri paesi europei. Il livello di sovrarappresentazione – ossia dell'incidenza della percentuale di stranieri sulla popolazione detenuta in rapporto a quella relativa alla popolazione residente – è eclatante, perfino se si tengono sotto controllo le variabili socio-anagrafiche (genere maschile e giovane età) che tradizionalmente condizionano le dinamiche di carcerizzazione (Sbraccia, Vianello 2017; Ferraris, 2021).

Il carcere quale contenitore ultimo degli effetti della politica criminale, da una parte raccoglie – a valle – le conseguenze delle discriminazioni operate in seno alle agenzie del controllo sociale (maggior controllo sui migranti, maggior propensione alla denuncia per i reati che li coinvolgono, minori garanzie della difesa, minore accesso alle

alternative alla pena: cfr. Sbraccia, Vianello, 2017). Dall'altra – a monte – può ricoprire funzioni specifiche, al contempo, di contenimento e deterrenza nei confronti di una popolazione che, in seguito alle dinamiche migratorie internazionali, è destinata a continuare a ricoprire ampi settori delle aree produttive e riproduttive (bracciantato, cantieristica, badantato e servizi alla persona) che si sono andate negli anni ristrutturando secondo la logica della riduzione del costo del lavoro (cfr. Sbraccia, Vianello, 2017). Temi particolarmente attuali che intersecano e investono più complessivamente l'analisi sociologica della normativa sulle migrazioni e sul lavoro.

7.6

Conclusioni

Nel presente capitolo sono stati introdotti i principali assunti relativi all'approccio socio-giuridico alla devianza e alla criminalità, con particolare riferimento al passaggio dallo studio delle cause della criminalità all'analisi dei processi di criminalizzazione. Si è quindi proceduto a ricostruire i termini del dibattito che ha interessato le trasformazioni del controllo penale negli ultimi decenni, con il progressivo aumento, spesso selettivo, del ricorso allo strumento penale nella gestione della devianza e della marginalità sociale. La proposta è quella di illuminare il ruolo, spesso misconosciuto, che il diritto assume nella costruzione sociale del fenomeno criminale, del tutto speculare alla più decantata funzione integrativa e di stabilizzazione dell'ordine che da sempre gli è demandata.

Domande di autovalutazione

1. Come si definiscono sociologicamente devianza e criminalità? Che cosa si intende per controllo sociale?
2. Come si contraddistingue l'approccio socio-giuridico nell'analisi dei processi di criminalizzazione e della selettività del sistema penale?
3. Quali sono le recenti trasformazioni nel campo della penalità?

Riferimenti bibliografici

- ALEXANDER M. (2010), *The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness*, The New Press, New York.
- ASSOCIAZIONE ANTIGONE (2019), *Il carcere secondo la Costituzione. XV Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Roma, <https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione>.
- AVALLONE G. (2011), *Le fatiche di Sisifo. Le politiche verso il fenomeno dei graffiti e delle altre scritte in alcune città italiane*, in "Autonomie locali e Servizi Sociali", 3, pp. 375-88.
- BALLARINO G., BISON I., SCHADEE H. (2011), *Abbandoni scolastici e stratificazione sociale nell'Italia contemporanea*, in "Stato e mercato", 93, 3, pp. 479-518.
- BALLONI A., MOSCONI G., PRINA F. (a cura di) (2004), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, FrancoAngeli, Milano.
- BARATTA A. (1982), *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, Bologna.
- BATTISTELLI F. (2008), *Produttori di sicurezza. I corpi di polizia in Italia tra cooperazione e competizione*, in "Quaderni di sociologia", 46, pp. 169-92.
- BAUMAN Z. (1999), *La società dell'incertezza*, Il Mulino, Bologna.
- BECKER H. S. (2017), *Outsiders. Studi di Sociologia della devianza*, Meltemi, Sesto San Giovanni (ed. or. 1963).
- BELLINIA T. (2013), *La "guerra" ai venditori ambulanti senegalesi a Pisa*, in "Etnografia e ricerca qualitativa", 1, pp. 123-44.
- BENEDICT R. (1970), *Modelli di cultura*, Feltrinelli, Milano (ed. or. 1934).
- BOAS F. (1940), *Race, Language and Culture*, Macmillan, New York.
- BOURDIEU P., PASSERON J. C. (2016), *Les héritiers. Les étudiants et la culture*, Éditions de Minuit, Paris (ed. or. 1964).
- BRICKEY S., COMAK E. (1986) (eds.), *The Social Bases of Law: Critical Readings in Sociology of Law*, Garamond Press, Toronto.
- CERETTI A. (1992), *L'orizzonte artificiale*, CEDAM, Padova.
- CHAMBLISS W. (1986), *On Lawmaking*, in Brickey, Comak (1986), pp. 27-51.
- CLOWARD R., OHLIN L. (1960), *Delinquency and Opportunity: A Theory of Delinquent Gangs*, Free Press, New York.
- COMTE A. (1830), *Course de philosophie positive*, 1: *Les préliminaires généraux et la philosophie mathématique*, Rouen Frères, Paris.
- COTTINO A. (2005), *Disonesto ma non criminale. La giustizia e i privilegi dei potenti*, Carocci, Roma.
- CRAWFORD C. (2000), *Gender, Race and Habitual Offender Sentencing in Florida*, in "Criminology", 1, 38, pp. 263-80.
- CROALL H. (1998), *Crime and Society in Britain*, Longman, London.

- DAHRENDORF R. (1970), *Classi e conflitto di classe nella società industriale*, Laterza, Bari (ed. or. 1959).
- DALY K., TONRY M. (1997), *Gender, Race, and Sentencing*, in "Crime & Justice", 22, pp. 201-52.
- DAVIS A. (2009), *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, minimum fax, Roma (ed. or. 2003).
- DE GIORGI A. (2000), *Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società del controllo*, DeriveApprodi, Roma.
- DURKHEIM É. (2016), *La divisione del lavoro sociale*, Edizioni di Comunità, Milano (ed. or. 1893).
- EHRlich E. (1976), *I fondamenti della sociologia del diritto*, Giuffrè, Milano (ed. or. 1913).
- FERRARIS V. (2021), *Immigrazione e criminalità*, Carocci, Roma.
- FOUCAULT M. (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino (ed. or. 1971).
- GARLAND D. (1985), *Punishment and Welfare: A History of Penal Strategies*, Gower, Aldershot.
- GHEZZI M. L. et al. (a cura di) (2017), *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna.
- HARCOURT B. E. (2007), *Against Prediction: Profiling, Policing and Punishing in an Actuarial Age*, University of Chicago Press, Chicago.
- ISTAT (2020), *Delitti, imputati e vittime dei reati. La criminalità in Italia attraverso una lettura integrata delle fonti sulla giustizia*, ISTAT, Roma.
- JOBARD F., DE MAILLARD J. (2015), *Sociologie de la police*, Armand Colin, Paris.
- LEMERT E. M. (1981), *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Giuffrè, Milano (ed. or. 1967).
- MARRA R. (2008), *Per una scienza di realtà del diritto (contro il feticismo giuridico)*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 2, pp. 317-46.
- MEAD M. (1966), *Mente, sé e società*, Giunti Barbera, Firenze (ed. or. 1962).
- MERTON R. K. (2000), *Teoria e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna (ed. or. 1949).
- MOSCONI G. (2010), *Il carcere in Italia*, in M. Annick, G. Vicarelli (a cura di), *Mosaico Italia. Lo Stato del Paese all'inizio del XXI secolo*, FrancoAngeli, Milano, pp. 418-24.
- MOSCONI G., PADOVAN D. (a cura di) (2005), *La fabbrica dei delinquenti. Processo penale e meccanismi sociali di costruzione del condannato*, L'Har-mattan Italia, Torino.
- PALIDDA S. (2000), *Polizia post-moderna: per un'etnografia del nuovo controllo sociale*, Feltrinelli, Milano.
- ID. (2002), *Come si studia il lavoro della polizia*, in A. Dal Lago, R. De Biasi

- (a cura di), *Un certo sguardo. Introduzione all'etnografia sociale*, Laterza, Roma-Bari.
- PARK R., BURGESS E. W., MCKENZIE R. (1925), *The City*, University of Chicago Press, Chicago.
- PARSONS T. (1965), *Il sistema sociale*, Edizioni di Comunità, Milano (ed. or. 1951).
- PAVARINI M. (1997), *La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo*, in L. Violante (a cura di), *Storia d'Italia. Annali*, XII: *La criminalità*, Einaudi, Torino, pp. 981-1031.
- ID. (2006a), *La "lotta per i diritti dei detenuti" tra riduzionismo e abolizionismo carcerari*, in "Antigone", 1, pp. 82-96.
- ID. (2006b), *L'amministrazione locale della paura. Ricerche tematiche sulle politiche di sicurezza in Italia*, Carocci, Roma.
- PRINA F. (2003), *Devianza e politiche di controllo. Scenari e tendenze nelle società contemporanee*, Carocci, Roma.
- ID. (2019), *Devianza e criminalità. Concetti, metodi di ricerca, cause, politiche*, Carocci, Roma.
- QUASSOLI F. (2002), *Il sapere dei magistrati: un approccio etnografico allo studio delle pratiche giudiziarie*, in A. Dal Lago, R. De Biasi (a cura di), *Un certo sguardo. Introduzione all'etnografia sociale*, Laterza, Roma-Bari, pp. 197-217.
- RE L. (2001), *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Laterza, Roma-Bari.
- REINER R. (2010), *The Politics of the Police*, Oxford University Press, Oxford.
- RUGGIERO V. (1999), *Delitti dei deboli, delitti dei potenti. Esercizi di anticriminologia*, Bollati Boringhieri, Torino.
- SANTORO E. (2010), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino.
- SARZOTTI C. (2007), *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria*, con saggi di C. Blengino e G. Torrente, Giuffrè, Milano.
- ID. (2010), *Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione*, in E. Santoro (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, pp. 181-233.
- SBRACCIA A., VIANELLO F. (2010), *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Roma-Bari.
- ID. (2017), *Sistema penitenziario e discriminazione*, in A. Alietti (a cura di), *Razzismi, discriminazioni e disuguaglianze. Analisi e ricerche sull'Italia contemporanea*, Mimesis, Milano, pp. 135-53.
- SERINO M., CARDONE M., CAMPODIFIORI E. (2019), *Spazio sociale, capitale culturale e performance scolastica. Un'analisi multidimensionale dei dati del Questionario studente INVALSI*, in P. Falzetti (a cura di), *Uno sguardo*

- sulla scuola. II Seminario "I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca", FrancoAngeli, Milano, pp. 141-62.
- SUTHERLAND E. (1986), *La criminalità dei colletti bianchi e altri scritti*, Unicopli, Milano (ed. or. 1949).
- TATA C. (2020), *Sentencing: A Social Process – Rethinking Research and Policy*, Palgrave Socio-Legal Studies, Palgrave Macmillan, New York.
- TORRENTE G. (2007), *Le storie organizzative di due Procure della Repubblica tra obbligatorietà dell'azione penale e selezione del crimine*, in Sarzotti (2007), pp. 227-356.
- VIANELLO F. (2018), *Cultura giuridica ed esecuzione della pena: processi decisionali in tema di misure alternative alla detenzione*, in "Questione giustizia", 3, pp. 141-5.
- ID. (2021), *Sociologia e critica della pena detentiva*, in "Meridiana", 101, 2, pp. 127-44.
- VIDONI GUIDONI O. (2000), *Come si diventa non devianti*, Trauben, Torino.
- WACQUANT L. (2000), *Parola d'ordine, tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli, Milano (ed. or. 1999).
- WEBER M. (1981), *Economia e società*, Edizioni di Comunità, Milano (ed. or. 1922).
- WILSON J. Q., KELLING J. L. (1982), *Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety*, in "The Atlantic", March, <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/>.